

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N.}

XVIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

MOR

—

“Start-Act: Agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all’occupazione, nonché semplificazioni in materia di start-up e PMI innovative.”

Onorevoli Colleghi, In Italia la prima normativa nazionale in materia di imprese innovative è stata introdotta nel 2012, con una serie di misure relative alla semplificazione amministrativa, al mercato del lavoro, alle agevolazioni fiscali, e al diritto fallimentare. Da allora, il numero delle *start-up* e delle PMI innovative italiane è notevolmente aumentato, così come la loro importanza per l'economia del paese, grazie all'enorme potenziale di cui sono dotate sul piano dello sviluppo tecnologico, dell'attrattività degli investimenti nonché della occupazione, in particolare giovanile.

In un contesto globale altamente competitivo, in continuo e rapido sviluppo, è tuttavia necessario offrire a queste iniziative e realtà imprenditoriali un ambiente ancor più dinamico ed ospitale.

A tal fine, la presente proposta di legge reca una serie di misure che, intervenendo su vari aspetti che interessano le *start-up* e le PMI innovative in tutte le loro fasi di sviluppo, mirano a migliorare ulteriormente l'attuale quadro normativo di riferimento, a creare nuove possibilità di accesso al capitale finanziario, soprattutto negli stadi iniziali, e a creare un contesto particolarmente favorevole agli investimenti italiani e stranieri.

L'obiettivo finale è far recuperare all'Italia il gap accumulato verso i propri competitori europei in termini di investimenti in *start-up* e diventare uno dei Paesi più incentivanti al mondo per la creazione di nuove imprese innovative.

Pertanto, dopo aver anzitutto individuato all'articolo 1 le finalità, l'ambito applicativo e le definizioni, l'articolo 2 interviene in materia di incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative.

In particolare, al comma 1 si interviene sull'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di incrementare le agevolazioni fiscali attualmente in vigore, prevedendo che gli investitori (persone fisiche o società) possano dedurre fiscalmente il 70 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per le persone fisiche e 4 milioni di euro per le società. Le agevolazioni spettanti per investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio sono fruibili quando tali organismi investano per almeno il 30 per cento del proprio portafoglio in *start-up* innovative. Se

il limite di 2 o 4 milioni non è raggiunto, la differenza può essere aggiunta all'anno successivo

Inoltre, al comma 2 si prevede l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di *start-up* innovative o PMI innovative (esenzione capital gain), al comma 3 la deducibilità fiscale del 50 per cento delle minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative, possedute ininterrottamente per un anno, al comma 4 la deducibilità fiscale del 70 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di *start-up* innovative o PMI innovative entro 4 anni dalla compravendita, e infine al comma 5 la deducibilità fiscale al 90 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di *start-up* innovative o PMI innovative sottoposte a procedura fallimentare, entro 4 anni dalla compravendita, a condizione che il rapporto di lavoro dei dipendenti della *start-up* o della PMI continui con il cessionario ed i lavoratori conservino tutti i diritti che ne derivano.

All'articolo 3 si introducono invece incentivi fiscali specificamente rivolti allo sviluppo successivo delle *start-up* e delle PMI innovative, e in particolare attraverso: la previsione, al comma 1, della deducibilità fiscale del 70 per cento delle spese sostenute per la costituzione di fondi di *corporate venture capital* entro 4 anni dalla costituzione, al comma 2, l'iperaammortamento al 170 per cento per l'acquisto di beni materiali nuovi e beni immateriali prodotti da *start-up*, nonché per gli investimenti nei progetti di *Open Innovation* sviluppati in collaborazione con incubatori e/o uffici di trasferimento tecnologico. I commi da 3 a 7 prevedono agevolazioni fiscali per incentivare operazioni di aggregazione che coinvolgano *start-up*, riconoscendo fiscalmente i maggiori valori iscritti per l'avviamento o per i beni strumentali materiali e immateriali, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro.

All'articolo 4, sono istituiti uno o più Fondi di fondi per la promozione degli investimenti in *start-up*, che investa in fondi di venture capital o fondi di fondi di venture capital, italiani ed esteri, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, che effettuano investimenti esclusivamente in Italia, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati.

Sono poi introdotti, **all'articolo 5**, l'obbligo per fondi pensione, fondi assicurativi, casse previdenziali e istituzionali di investire lo 0,5 per cento della raccolta (che equivale a circa 220 miliardi di euro) in fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento, e si prevede che possano dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento.

Inoltre, al comma 2 si prevede l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative (esenzione capital gain).

All'articolo 6, l'obbligo di indirizzare il 5 per cento della raccolta dei PIR - piani di risparmio a lungo termine - in fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento, con la possibilità di dedurre al 100 per cento l'eventuale minusvalenza.

All'articolo 7, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per lo sviluppo delle *start-up*, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 volto a concedere: a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* nel territorio dello Stato, per un ammontare non superiore a 100.000 euro per il singolo progetto di investimento; b) cofinanziamenti al 50 per cento delle iniziative fieristiche degli enti territoriali in materia di digitale, e *start-up*, anche in collaborazione con soggetti internazionali. Sarà il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità e i criteri di richiesta del finanziamento, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi, comunque non inferiore a due anni.

Sono poi previste una serie di misure in materia di lavoro, sia al fine di migliorare le capacità assunzionali e l'occupazione, in particolare giovanile, sia con l'obiettivo di agevolare la partecipazione temporanea di personale esperto nelle *start-up* e PMI innovative. In particolare si prevede: **all'articolo 8**, la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato

di nuovi dipendenti under 45 da parte di start-up e PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento, **all'articolo 9** l'obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una *start-up* innovativa o PMI innovativa ovvero risultino impegnati in attività manageriali presso le medesime imprese, **all'articolo 10** la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per incentivare le consulenze da parte di *temporary CEO, CFO, COO, CMO, e temporary digital manager*.

Si prevede inoltre, **all'articolo 11**, l'esenzione fiscale per i lavoratori rimpatriati che vengano in Italia a costituire una propria *start-up* o a lavorare in *start-up* o PMI innovative.

Al fine di migliorare invece il contesto operativo in cui le *start-up* e le PMI innovative espletano tutto il loro potenziale scientifico, tecnologico ed industriale, sono introdotte, **all'articolo 12**, misure volte a facilitare l'accesso ai Big data raccolti dalle amministrazioni pubbliche e da società e partecipate pubbliche per poter liberare lo sviluppo di applicazioni e quindi la creazione di *start-up* (*Open Data*).

Si introduce inoltre, **all'articolo 13**, la possibilità di costituire società di investimento che assumono la forma societaria semplificata di Società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.

Da ultimo, al fine di sviluppare le sinergie con il mondo universitario, **all'articolo 14**, sono introdotte misure volte a semplificare – anche in materia di proprietà intellettuale e brevetti – la costituzione e lo sviluppo di spin off o *start-up* universitari e a favorirne la partecipazione del personale degli atenei e dei centri di ricerca pubblici. Altresì, si prevede uno specifico canale di finanziamento per la realizzazione di prototipi e la loro sperimentazione in *start-up* create allo scopo, nonché si propone di introdurre, come criteri di valutazione degli atenei, le collaborazioni industriali e la generazione di *spin off/start-up* ai fini della ripartizione dei finanziamenti ordinari ed addizionali previsti dalla normativa vigente.

La presente proposta di legge è stata il frutto di molteplici occasioni di confronto con esperti della materia trattata, finalizzate alla produzione di un testo che fosse il risultato di un percorso partecipato il più possibile inclusivo, trasparente ed efficace. In occasione degli incontri volti ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili per individuare le

migliori soluzioni normative, sono pervenute numerose proposte da parte di rappresentanti di organismi privati, associazioni di categoria ed altri soggetti esperti nelle discipline in esame, e, in particolare, da: Anna Gervasoni, Direttore dell'*Associazione italiana del Private Equity Venture Capital Private Debt (Aifi)*, Luca Giuratrabocchetta, Country Manager Italia di *Amazon Web Services*, Marco Gay, Presidente di *Anitec-Assinform - Associazione Nazionale delle imprese ICT e dell'Elettronica di Consumo*, Elisa Molino, Responsabile Relazioni Istituzionali di *Apple*, Gian Maria Mossa, AD di *Banca Generali*, Filippo Penatti, Director di *The Carlyle Group*, D'Agostino Gianluca e Roberto Lancellotti membri del *Business Angel Network*, Davide Colaccino, Direttore Affari istituzionali di *Cassa Depositi e Prestiti SpA* e Marco Zizzo, Head of Investment Funds di *CDP Ventures*, Luigi Sala, Presidente di *Charme Capital*, Francesco Fusetti, AD di *Charity Stars*, Patrizia De Luise, Presidente di *Confesercenti*, Francesca Brunori, Direttore Affari Istituzionali di *Confindustria*, Antonio Garufi, Manager di *Decalia Asset Management*, Marco Gay, AD di *Digital Magics*, Laura Bononcini, Responsabile Relazioni Istituzionali di *Facebook*, Ella Lo Prete, Manager di *FB & Associati*, Pierluigi Paracchi, AD di *Genenta Science*, Enrico Cereda, AD di *IBM Italia*, Nicola Ferraris, Principal di *Investcorp*, Sergio Buonanno, AD di *Invitalia Ventures SGR*, Aurelio Mezzotero, Managing Director di *Italian Angels for Growth*, Luca Morandi, Senior Manager di *Indaco Venture Partners SGR*, Riccardo Basile e Igor Pezzilli, co-founders di *Lazada*, Roberto Magnifico, Partner di *LVenture Group*, Carlo Micheli e Matteo Renzulli di *Micheli Associati*, Dal Pino Pierluigi, Direttore Affari Istituzionali di *Microsoft*, Paolo Barberis, fondatore di *Nana Bianca*, Andrea De Camillo, Partner di *P101*, Stefano Mainetti, AD e Claudia Pingue, Direttore Generale di *Polihub*, Ferruccio Resta, Rettore del *Politecnico di Milano*, Antonio Falcone AD di *Principia SGR*, Elisa Schembari e Roberto Zanco, Founders di *RedSeed*, Roberto Tognoni, Executive Partner di *Reply*, Lorenzo Franchini, AD di *Scale It Capital*, Lorenzo Maternini, Co-founder di *Talent Garden*, Massimiliano Magrini, AD di *United Ventures*, Cesare Maifredi, General Partner di *360 Capital Partners*.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Finalità, ambito applicativo e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative, mediante misure per la promozione degli investimenti e per l'accesso al mercato di capitali, nonché per l'occupazione e la partecipazione professionale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a:

a) le *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

3. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «Fondi per il *Venture Capital*» (FVC): i fondi comuni di investimento come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

b) «*private equity*»: l'investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compreso il *venture capital*;

c) «*Corporate Venture Capital*» (CVC): l'investimento effettuato da una azienda su una *start-up* o una piccola o media impresa innovativa, anche attraverso un fondo dedicato.

d) «incubatore certificato»: l'ente di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- e) "Angel Network": le associazioni di Angel Investors che investono in *startup early stage*.
- f) "Società d'investimento": società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e fondi terzi, non sottostando così alla normativa delle società di gestione del risparmio (SGR).
- g) "Fondo di fondi di venture capital" è un fondo che investe in fondi di venture capital.

Articolo 2.

(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis le parole "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";
- b) al comma 7-bis, le parole "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";
- c) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: "7-ter. A decorrere dall'anno 2019, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano per almeno il 30 per cento in start-up e PMI innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo

d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

7-ter. L'aliquota di cui al comma 7-bis è aumentata all'80 per cento per la somma investita dai dipendenti nelle iniziative di corporate venture capital effettuate dall'azienda in cui sono occupati, a condizione che siano coinvolti nella gestione delle medesime.

2. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.

3. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento.

4. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 70 per cento.

5. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale come previsto dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello di acquisizione e nei tre anni successivi, nel limite del 90 per cento, a condizione che il rapporto di lavoro dei dipendenti continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano.

Articolo 3

(Incentivi fiscali per lo sviluppo delle start-up innovative)

1. Le imprese che investono in fondi di *Venture Capital* ovvero costituiscono un fondo di *Corporate Venture Capital* possono dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nell'anno di imposta corrispondente a quello di costituzione e nei tre anni successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni è maggiorato del 70 per cento il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

- a) in beni materiali nuovi e beni immateriali prodotti da start-up innovative o da PMI innovative;
- b) in progetti di *Open Innovation* sviluppati in collaborazione con incubatori e uffici di trasferimento tecnologico.

3. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso

fusione o scissione che coinvolgano *start-up* innovative o PMI innovative effettuate negli anni 2019, 2020 e 2021, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.

4. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* innovative o PMI innovative effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 10 milioni di euro.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 8 a 14.

7. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, ed è tenuta a liquidare e versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 3 e 4. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 4.

(Fondo di fondi per la promozione degli investimenti in start-up)

1. Al fine di promuovere il finanziamento di investimenti in *start-up* innovative come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Fondo per la promozione degli investimenti in *start-up*.
2. Il Fondo di cui al comma 1 effettua investimenti mediante acquisizione di quote o partecipazioni in fondi promossi da fondi di venture capital, fondi di fondi di venture capital, italiani ed esteri, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, che investano esclusivamente in Italia, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati.
3. Per le finalità del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

Articolo 5.

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza

- complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.
2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento.
 3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di venture capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative.

Articolo 6

(Misure di sostegno ai piani di risparmio a lungo termine e al mercato del venture capital)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 102, dopo le parole "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati"

sono aggiunte, infine, le seguenti: “e per almeno il 5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in fondi di *venture capital*, incubatori certificati, fondi promossi da *angel network* italiani, società di investimento.”;

b) dopo il comma 109, è aggiunto il seguente: “109-bis. In deroga a quanto disposto al comma 109, le minusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati fondi di *Venture Capital*, incubatori certificati, fondi promossi da *angels network* italiani, società di investimento ad esclusione delle SGR, sono deducibili nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.”.

Articolo 7

(Fondo per la concessione di finanziamenti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C194 del 18 agosto 2006, è istituito il Fondo per lo sviluppo delle *start-up*, denominato «Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 concede:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* nel territorio dello Stato, per un ammontare non superiore a 100.000 euro per il singolo progetto di investimento;

b) cofinanziamenti al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti

territoriali in materia di digitale e di *start-up*, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di richiesta del finanziamento, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi, comunque non inferiore a due anni.

Articolo 8

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up innovative e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* innovative e PMI innovative, fondi di venture capital, fondi promossi da network di business angels, incubatori ed acceleratori certificati italiani, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumano lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio

di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

(Periodo di congedo per i lavoratori)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, nel caso in cui intendano costituire una *start-up* innovativa o PMI innovativa ovvero impegnarsi in attività manageriali presso le medesime imprese.

2. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede alla individuazione dei criteri per la definizione

delle certificazioni riguardanti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché all'individuazione delle modalità di verifica periodica delle predette condizioni.

Articolo 10

(Voucher per consulenze)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2019, sono stanziati 10 milioni di euro annui, allo scopo di rafforzare la qualità del servizio fornito da *start-up* innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di *temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer*.
2. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto finalizzato a definire le modalità di concessione del voucher di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse a esso destinate.

Articolo 11

(Benefici fiscali per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. In deroga al comma 1, i redditi dei soggetti che traferiscono la residenza nel territorio dello Stato al fine di costituire una *start-up* innovativa o una PMI innovativa ovvero di svolgere una attività lavorativa presso le stesse sono esenti da imposizione fiscale."

Articolo 12

(Big Data)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro

dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite specifiche modalità per la fruizione e l'elaborazione, anche per finalità commerciali, dei dati delle amministrazioni pubbliche accessibili e disponibili ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte delle *start-up* innovative e PMI innovative, nel rispetto dei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13

(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)

1. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.

Articolo 14

(Misure in materia di università)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 1, dopo le parole “nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego” sono inserite le seguenti “ivi incluso il rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca,”;

b) l'articolo 65 è abrogato.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2019 per il finanziamento a

fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti ovvero sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine aumentarne il grado di maturità tecnologica. Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo, tenendo conto della partecipazione dei Technology Transfer Office degli atenei in fase di progettazione e monitoraggio degli studi di fattibilità.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo denominato "Fondo per il sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative. Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo.

4. Alle società aventi caratteristiche di spin off o *start-up* universitarie e degli enti di ricerca, non si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori e parametri per la valutazione periodica delle attività di terza missione degli atenei, ai fini della ripartizione delle risorse del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e delle ulteriori risorse attribuite a ciascuna università in proporzione alla valutazione dei risultati

raggiunti, nonché ai fini della progressione di carriera del personale accademico.

6. Al fine di sostenere e qualificare le società di *spin off* ovvero *start-up* universitarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a rivedere il decreto ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) al fine di incentivare, inserendoli tra i criteri di accreditamento previsti dagli atenei, la necessità di sviluppare prodotti, soluzioni tecnologiche, software ancorché veicolati “as a service”; il collegamento ad un’innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell’Ateneo, nel caso di proprietà intellettuale proteggibile, l’intestazione di detta proprietà intellettuale all’Ateneo che ne assegnerà i diritti di sfruttamento alla società sulla base di apposita licenza; il ruolo dei Technology Transfer Office e degli Incubatori.